CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 4 del 7 dicembre 2021

Riunione del 25 Novembre 2021

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giulia Mennuni
Componente Avv. Luisella Savoldi

CFA 2.21.22 - Reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. n. 16/2021 del 9 novembre 2021, con la quale l'atleta Silvia Leonardi veniva sanzionata con "la sospensione da ogni attività federale per mesi due".

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con C.U. n. 16 del 09/11/2021 il Tribunale Federale deliberava di sanzionare l'atleta Silvia Leonardi con la sospensione da ogni attività federale per mesi due per la "violazione degli artt.8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019 per aver partecipato, in Maccarese (Roma) nei giorni 3 e 4 luglio 2021 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla FIPAV".

Avverso detta decisione la tesserata proponeva reclamo innanzi a questa Corte Federale lamentando la sproporzione della sanzione inflitta e chiedendone, dunque, la riduzione ad equità.

All'udienza di discussione tenutasi in data 25 novembre 2021, sentiti il Procuratore Federale e il difensore della reclamante, la Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

La difesa della reclamante ritiene la sanzione della sospensione per due mesi sproporzionata sia con riferimento al fatto commesso che con riferimento al profilo della colpevolezza.

Per quanto attiene al fatto commesso, accertato e non contestato, non può avere rilievo la circostanza – evidenziata dalla difesa nell'atto di impugnazione – per la quale il torneo AIBVC Beach Volley, al quale l'atleta ha partecipato, è stato un torneo amatoriale che, seppur non autorizzato dalla FIPAV, "sarebbe stato" comunque "organizzato sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva ASI con conseguente riconoscimento del CONI".

L'art. 19, comma 2, lett. c) del RAT, infatti, prevede espressamente il dovere per ogni tesserato "di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB", indipendentemente dunque dal riconoscimento o meno della gara da parte di altre Istituzioni.

Parimenti privo di fondamento appare il secondo dei motivi di impugnazione, laddove si invoca la asserita non consapevolezza, da parte dell'atleta, del divieto di partecipare al torneo in questione; non consapevolezza che, a dire della reclamante, dovrebbe far venir meno la sua responsabilità rispetto ai fatti oggetto di incolpazione o, comunque, dovrebbe comportare una riduzione della sanzione alla stessa inflitta.

Gli artt.1 e 2 del Reg. Giurisd. Fipav, infatti, non lasciano dubbi al riguardo.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale nella propria decisione e dal Procuratore Federale in sede di discussione, infatti, la mancata conoscenza delle norme non può di

per sé essere sufficiente per escludere la configurabilità di profili di responsabilità in capo all'atleta, né tantomeno per ipotizzare la sussistenza di una circostanza attenuante che possa incidere sull'entità della sanzione inflitta, anche alla luce della rilevanza mediatica che hanno avuto in passato casi del tutto similari.

Giova evidenziarsi, peraltro, come la determinazione dell'entità della sanzione inflitta, nel caso in esame, sia in linea con il filone giurisprudenziale che è stato costantemente mantenuto dal Tribunale dopo le decisioni della scorsa stagione di questa Corte che, in casi identici, ha ritenuto la sanzione della sospensione per tre mesi eccessivamente afflittiva e la ha, conseguentemente, ridotta a due mesi.

Il Tribunale si è dunque adeguato a tale decisione ed ha conseguentemente applicato, negli ulteriori casi successivamente esaminati, la sanzione dei due mesi di sospensione.

La sanzione inflitta nel caso di specie appare dunque congrua e commisurata al fatto contestato.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo proposto e conferma integralmente la decisione impugnata.

F.to Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 7 Dicembre 2021